

18204702207	
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA	
N.	388 del
DATA	28/2/2020
PROV.	3
SECT.	2

## PROTOCOLLO di INTESA

tra il Tribunale di Vibo Valentia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia per la liquidazione standardizzata dei compensi ai difensori di parti ammesse al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO nelle procedure, collegiali e monocratiche, contenziose e di volontaria giurisdizione in materia di "FAMIGLIA, STATO/PERSONE e TUTELARE"

Il Presidente del Tribunale Dr. Antonio Di Matteo, sentiti i magistrati ordinari addetti alla materia dr.ssa Gabriella Lupoli e dr.ssa Giuseppina Passarelli;

E

il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia avvocato Domenico Sorace, sentita la relazione degli avvocati delegati, Avv. Rosa Carmen Badolato e Avv. Francesca Gradia,

convengono

quanto segue :

- 1) Il presente protocollo è finalizzato a rendere più rapida, semplificata ed uniforme la procedura di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato nelle procedure contenziose o di volontaria giurisdizione in materia di "FAMIGLIA, PERSONE e TUTELARE" (a trattazione monocratica, collegiale, tutelare) in attuazione del disposto di cui all'art 83 co 3 bis TU Spese di Giustizia;
- 2) i criteri individuati si basano sulle disposizioni di cui al DM 55\14 e sulla normativa relativa al Patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa del Consiglio Nazionale Forense del 8.5.2017 e della normativa sull'Equo compenso; essi si applicheranno ai procedimenti statisticamente più ricorrenti in materia di famiglia e tutelare secondo criteri uniformi e forfettizzati come dappresso concordati;
- 3) gli stessi criteri si applicheranno alle liquidazioni afferenti a procedure risalenti e già definite con una maggiorazione sull'onorario individuato secondo le tipologie dappresso indicate:
  - del 10 % per le cause definite nel 2016 e 2017;
  - del 20% per le cause definite negli anni precedenti;
  - alcuna maggiorazione sarà riconosciuta per le cause definite nel 2018 e 2019;
  - alcuna maggiorazione (diversa ed aggiuntiva a quelle previste nei punti precedenti) sarà riconosciuta in ipotesi di riunione di procedimenti ;
  - nel caso di assistenza a plurime e medesime posizioni processuali (parti processuali) si applicherà un'unica maggiorazione del 20% (sui compensi di cui alle successive tabelle, già ridotti del 50% ex art. 130 TU Spese di giustizia) invitando i professionisti ad evitare l'artificiosa duplicazione di ricorsi,

soprattutto in materia tutelare, aventi le medesime parti\istanti, il medesimo oggetto e divergenti solo per destinatario (non parte) degli effetti; diversamente ove il Giudice se ne avveda, procederà ad unica liquidazione applicando la maggiorazione indicata.

4) tutti i parametri concordati nel presente protocollo si intendono già al netto della riduzione del 50% prevista per legge in materia di patrocinio civile a spese dello Stato; alla liquidazione, secondo i suddetti parametri, saranno sempre riconosciuti gli accessori se dovuti e il rimborso forfettario delle spese generali in misura il 15% come per legge;

5) il difensore è tenuto a presentare l'istanza di liquidazione

- prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase definitiva a cui si riferisce la richiesta;
- indicando la tipologia di procedimento e la tipologia di assistenza, utilizzando all'uopo il modulo riepilogativo e sintetico disponibile sul portale COA ;
- e contestualmente allegando :
  - la delibera del COA di Vibo Valentia, di ammissione al Gratuito Patrocinio, unitamente alla relativa istanza;
  - l'iscrizione all'albo dei difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;
  - i documenti relativi ad eventuali spese sostenute
  - la documentazione necessaria alla verifica della permanenza, all'attualità, dei requisiti di godimento del beneficio (ultima dichiarazione dei redditi rispetto all'anno di conclusione del procedimento; comunicazioni relative a variazioni reddituali; certificato di stato di famiglia aggiornato; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito effettivo ovvero in mancanza di reddito, autocertificazione con indicazione delle fonti di sostentamento alternative, in cui l'istante fornisce prova di essere sostenuto economicamente da terze persone, le quali dovranno autocertificare nelle forme di legge tale circostanza nella consapevolezza delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, conformemente a Cass. Sez civ II n. 10406/2018).
  - la suddetta documentazione deve essere aggiornata fino alla data del provvedimento definitivo e presentata anche per le istanze di liquidazione pendenti;

il tutto contenuto in apposita cartellina verde indicante il numero di procedimento, le parti e l'avvocato richiedente, da depositare unitamente all'istanza di liquidazione (udienza di precisazione delle conclusioni e comunque prima della pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio) per una più veloce ed efficace definizione del procedimento, ferma restando l'obbligatorietà del previo deposito telematico.

E' fatta salva diversa articolazione dell'istanza nel caso previsto sub 10) o nei casi non contemplati nel presente protocollo ove non si concordi su una tipologia assimilabile (sub M)

- 6) il Giudice liquiderà contestualmente al deposito della sentenza o del diverso provvedimento conclusivo la fase cui si riferisce l'istanza del difensore, salva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione allegata e/o l'attivazione dei poteri officiosi di accertamento previsti in generale dagli artt. 79 u.c. e 96 co 2 TU Spese di Giustizia per come recentemente ribaditi dalla Cass se Pen II n. 1046\18 .
- 7) E' fatta altresì salva la facoltà del Giudice di liquidare secondo tipologia diversa da quella indicata dal difensore qualora non corrisponda oggettivamente agli atti di causa .
- 8) La base di calcolo per effettuare la liquidazione degli onorari di ogni fase processuale va individuata nel c.d. "valore medio tariffario" di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. (coerentemente ai principi costituzionali, alla giurisprudenza europea, alla recente legge sull'equo compenso e codificato dall'art. 13 *bis* l. 47/2012 dell'Ordinamento della Professione Forense); lo scaglione di riferimento nella materia *de quo*, inoltre, e fatta salva la previsione di cui al successivo punto n. 10, è il c.d. "*valore indeterminabile – complessità bassa*", cui deve essere applicata la diminuzione prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
- 9) alle procedure congiunte si applicheranno i seguenti criteri generali:
- una parte ammessa al G.P. e difesa da un avvocato : onorario secondo gli importi di seguito indicati a seconda della tipologia;
  - entrambe le parti ammesse al GP con difesa comune : maggiorazione del 20% sull'onorario secondo gli importi di seguito indicati a seconda della tipologia;
  - una parte ammessa al GP ma difesa comune : diminuzione del 50% e maggiorazione del 20 % sull'onorario secondo gli importi di seguito indicati a seconda della tipologia;
- 10) il legale può sempre rappresentare e documentare un'attività di impegno eccezionale (art. 4, l co, DM 55/14) nella quale, in ogni caso, non si terrà conto delle udienze di mero rinvio (per impedimento del giudice, difensore, della parte, assenza dei testi o ausiliari). In tal caso, dovranno essere presi in considerazione gli altri scaglioni del c.d. "*valore indeterminabile*" (*complessità media, complessità alta, indeterminabile di particolare importanza*).
- 11) L'adesione al presente protocollo comporterà, da parte del difensore, esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione, salvo il caso di liquidazione di cui al precedente punto 10) e fatta salva la facoltà del difensore di segnalare eventuali errori contenuti nel decreto di liquidazione (materiali ovvero per liquidazione non corrispondente alla tipologia di causa oggettivamente risultante in atti e non meramente indicata dall'istante).  
Agli stessi fini si procederà alla trasmissione del presente protocollo al Pubblico Ministero.
- 12) Resta impregiudicata la facoltà del Giudice di revocare l'ammissione nelle ipotesi previste dalla legge e nei casi ad es : di doppio difensore, azione manifestamente infondata, pretestuosa (es. disaccordo 'simulato') e temeraria; di ricorso ad A.G.

manifestamente incompetente ovvero per omissione nell'atto introduttivo degli elementi idonei a rappresentare la competenza (territoriale e funzionale) dell'AG adita; di attivazione di strumenti non previsti dalla legge per il caso di specie; di artificiosa duplicazione di ricorsi; di procuratore che si dichiara antistatario e/o richieda la distrazione in suo favore (art 93 cpc); di richieste strumentalmente frazionate di decreti ingiuntivi; nel caso di esiti contrari a quanto dichiarato dall'istante sulla posizione reddituale a seguito degli accertamenti previsti dalla legge e ribaditi da Cass. II Sez. 10406/2018)

\* \* \*

Tanto premesso

Il Presidente del Tribunale dr. Antonio Di Matteo

E

il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia, Avvocato Domenico Sorace, disciplinano le seguenti :

### (TIPOLOGIE)

## TABELLE STANDARDIZZATE DIVERSIFICATE PER MATERIA

\* IL COMPENSO TABELLARE E' RIDOTTO DEL 50% EX ART. 130 DPR 115/2002. AL COMPENSO TOTALE SARANNO AGGIUNTE LE SPESE GENERALI (15%) E GLI ACCESSORI (IVA E CPA)

TABELLA A	
SEPARAZIONI E DIVORZI – CONSENSUALE	
A1) Separazioni consensuali (OMOLOGA) e divorzi congiunti	
Senza figli (ovvero maggiorenni ed autonomi)	€ 1.300,00
Con figli (con unica maggiorazione)	€ 1.600,00
A2) "Consensualizzati" in fase presidenziale o prima della fase istruttoria	
Indipendentemente dal numero di figli	€ 1.100,00

**TABELLA B****SEPARAZIONI E DIVORZI – CONTENZIOSA**

(comprensiva della fase presidenziale e a prescindere dal numero di udienze e di sub-procedimenti)

**B1) CONTUMACIALI**

Senza istruttoria	€ 1.300,00
Con istruttoria	€ 1.600,00

**B2) NON CONTUMACIALI E CON FASE ISTRUTTORIA**

Istruttoria documentale e/o con testi	€ 2.300,00
Istruttoria complessa (testi, monitoraggio, ctu es. psicologica, reddituale...; altro)	€ 2.800,00
'Consensualizzate' ad istruttoria avanzata/completata	Riduzione 20% dei sopra indicati onorari
Appello	€ 1.400,00

**TABELLA C****ALTRE VERTENZE FAMILIARI**

(es: artt. 145 c.c.; 156 c.c., 316 bis c.c.; 709 ter cpc)

A seconda della complessità	Da € 800,00 a € 1.200,00
-----------------------------	--------------------------

**TABELLA D****ORDINI di PROTEZIONE**

(art. 342 bis c.c.)

Tenuto conto della complessità istruttoria, della qualità dell'impegno professionale e senza alcun onorario per le istanze endoprocedimentali	Da € 800,00 a € 1.200,00
---	--------------------------

**TABELLA D**

**VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**MODIFICHE Condizioni SEPARAZIONE E DIVORZIO e regolamento dell'affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio**

Indipendentemente se ricorso congiunto o contenzioso; dalla complessità istruttoria, della tempestività della consensualizzazione; dal numero di udienze

€  
1.300,00

**TABELLA F**

**ALTRE ISTANZE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

(collegiali o al giudice tutelare)

A seconda della complessità

Da € 400,00 a € 600,00

**TABELLA FI)**

**RECLAMI**

A seconda della complessità

Da € 1.000,00 a € 1.400,00

**TABELLA G**

**TUTELARE**

**AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Indipendentemente dalla complessità istruttoria, dalla qualità dell'impegno professionale e senza alcun onorario per le istanze endoprocedimentali

€ 1.100,00

**TABELLA H**

**Azioni di interdizione – inabilitazione – scomparsa\assenza\morte presunta**

A seconda della complessità istruttoria

Da € 800,00 a €  
1.200,00

TABELLA I			
Decreti ingiuntivi per crediti da spese straordinarie			
VALORE	Da € 0 ad € 5.200,00	Da € 5.201,00 ad € 26.000,00	Da € 26.001,00 ad € 52.000,00
ATTIVITA'			
Compenso	da € 250,00 ad € 750,00	da € 800,00 ad € 1.400,00	da € 1.450,00 ad € 2.050,00

**L) NEGOZIAZIONE ASSISTITA** : si applicheranno gli stessi onorari previsti per le due ipotesi sub A1)

**M)** per quant'altro non contemplato dal presente Protocollo si applicheranno analogicamente i criteri previsti per le tipologia assimilabili salvo quanto previsto sub 10) .

Vibo Valentia, 18.2.2020

Il Presidente del Tribunale

*Dr. Antonio Di Matteo*



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

*avv.to Domenico Scrace*

